



**Elba Assicurazioni S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale:

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

### **POLIZZA CAUZIONALE**

# ***"POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERICA FRA PRIVATI"***



# POLIZZA CAUZIONALE

**Definizioni: Ditta obbligata (Contraente)** L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Delimitazione del rischio

La presente assicurazione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo la stipulazione e il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa, che siano giunte a conoscenza dell'Assicurato non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione per il quale sia stato regolarmente corrisposto il premio; nei casi previsti dall'art. 10, i tre mesi decorrono dalla data di cessazione dell'assicurazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

### Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.

La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato. Il pagamento del premio dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della presente polizza e dovrà risultare dall'apposita dichiarazione di quietanza. Nessun rimborso di premio è dovuto per l'anticipata estinzione delle obbligazioni cui la presente garanzia si riferisce.

### Art. 3 - Proroga della garanzia

La garanzia della Società cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è in facoltà dell'Assicurato richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e motivando la richiesta con la descrizione delle cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione del Contraente il quale sarà tenuto a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario. E' in facoltà dalla Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere al Contraente, per la concessione della proroga stessa, una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

### Art. 4 - Perdite risarcibili

L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato, nei limiti del massimale assicurato con la presente polizza, è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'Art. 1, al netto dell'importo delle altre garanzie eventualmente fornite all'Assicurato dal Contraente e da terzi sotto deduzione:

- dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato;
- dell'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato.

Sono esclusi dal risarcimento i crediti per "star del credere" ed in genere per garanzie date dal Contraente sulla solvibilità di terzi nonchè le penalità convenzionali, i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto.

### Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato darà avviso alla Società mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prestata con la presente polizza, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed elemento di prova. L'Assicurato farà quanto è possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio. L'Assicurato non potrà addvenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse Incassato a tale titolo.

### Art. 6 - Sussistenza di altre garanzie

Qualora altre garanzie (cauzioni, fidejussioni, assicurazioni, etc.) coprissero all'Assicurato i rischi previsti nella presente polizza, quest'ultima avrà vigore soltanto per la parte non coperta da dette garanzie, salvo accordi diversi tra l'Assicurato, il Contraente e la Società al momento della stipulazione delle garanzie medesime.

### Art. 7 - Determinazione e liquidazione del danno

La valutazione delle perdite verrà fatta d'accordo fra l'Assicurato e la Società e comunicata al Contraente mediante lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni dalla data della lettera raccomandata diretta al Contraente all'indirizzo indicato in polizza e contenente l'invito a sottoscrivere l'atto di liquidazione, questo sarà valido anche senza il consenso e firma del Contraente medesimo e la Società entro venti giorni da tale termine verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento. In caso di fallimento del Contraente la Società corrisponderà l'indennizzo entro trenta giorni dalla data di esecutorietà dello stato passivo nella misura in cui risulti ammesso il credito vantato dall'Assicurato. A parziale deroga di tutto quanto precede ed a maggior precisazione, resta convenuto che, in base alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1944 C.C., la Società corrisponderà l'indennizzo solo dopo l'escussione del debitore principale da parte ed a spese dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente, coltivandole poi con diligenza in tutte le fasi delle procedure individuali e/o concorsuali, le appropriate azioni legali per il miglior recupero del credito, tenendone informata la Società assicuratrice che interverrà nel pagamento del sinistro alla chiusura definitiva delle procedure stesse.

### Art. 8 - Diritto di surrogazione

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali, interessi e spese. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione di detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati, ad assisterla

Mod. ELB09 - Ed. 01/19

Pag. 2 di 3

C.A. GENERICA FRA PRIVATI



# POLIZZA CAUZIONALE

efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti che la Società ritenga utili.

## **Art. 9 - Rivalsa - Saggio degli interessi - Anticipata liberazione della Società**

Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali, interessi e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società. Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. Il Contraente si impegna inoltre a corrispondere su tutte le somme a qualsiasi titolo versate dalla Società, per effetto della presente polizza, gli interessi nella misura del saggio ufficiale di sconto, in vigore al momento del versamento predetto, maggiorato di tre punti, fino al totale rimborso delle somme stesse. La Società, anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perchè gli procuri la liberazione ovvero gli presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al primo comma dell'Art. 5, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di questo ultimo. L'Assicurato ed il Contraente riconoscono espressamente alla Società il diritto di intervenire in causa per le controversie relative alle inadempienze che possono dar luogo all'applicazione della presente garanzia.

## **Art. 10- Cessazione dell'assicurazione**

L'assicurazione cessa al momento nel quale è scoperta una delle inadempienze previste dall'Art. 1 o nel quale è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente indicato nella causale della garanzia. La Società conserva il diritto all'esazione dei premi scaduti.

## **Art. 11 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Sono a carico solidalmente dell'Assicurato e del Contraente le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

## **Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per quanto attiene ai rapporti fra la Società e il Contraente il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

